

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1876

« 5° Condanna alla pena del carcere di oltre sei mesi, salvo quanto è disposto nell'articolo 2 per le mancanze. »

Ora io non ho bisogno di dichiarare che, se v'è qualcuno il quale deplori che, durante la lotta elettorale si abbia ricorso a polemiche violente ed eccessive, quello sono io. Io le deploro; ma tra il deplorarlo ed il lasciare che, con apprezzamento troppo largo, si applichino delle pene, c'è molta distanza.

Ho dato lettura testè di un articolo della legge sullo stato degli ufficiali, in virtù del quale un ufficiale della milizia mobile può essere rimosso. Quest'articolo mi pare calzi appunto al caso presente, vale a dire, quando l'ufficiale sia rimosso per avere avuto una condanna oltre a sei mesi di carcere.

Ora, come la Camera sa, esiste una legge sulla stampa, la quale appunto punisce i reati che si possono commettere per mezzo della penna. Ebbene, se in pubblicazioni stampate ve ne è qualcuna la quale costituisca calunnia, diffamazione od ingiuria atroce, contro di essa è aperta la strada dinanzi ai tribunali; ed allora capisco ed ammetto che una persona appartenente alla milizia mobile, la quale sia stata chiamata innanzi ai giudici naturali, e sia stata condannata, possa giustamente vedersi applicato l'articolo del regolamento di disciplina per la sua remozione.

In ogni caso diverso io credo che l'applicazione di tale articolo sia eccessiva.

Ho voluto fare questa interpellanza semplicemente in onore di una questione di principio; ed anco a proposito ricordare un fatto per dimostrare la mia pienissima imparzialità: ed è che già precedentemente, da questi stessi banchi, nei quali seggio fin dal mio ingresso in questa Camera ed ove sederò finchè rappresenterò gli stessi principii, io ho mosso dure, acerbe rampogne all'egregio mio amico personale il deputato Bertolè-Viale, allora ministro della guerra, perchè aveva in un momento creduto che in Parlamento vi fosse una qualche differenza, tra un deputato che fosse militare ed un deputato che non lo fosse.

È stato questo principio che mi ha mosso; e credo che noi entriamo in un terreno molto pericoloso, se procediamo per questa strada.

Noi dobbiamo pensare che nel nostro paese, l'obbligo del servizio militare è esteso a tutti i cittadini; e guai se lasciamo che il servizio militare possa divenire un mezzo per ingerirsi direttamente o indirettamente nelle elezioni!

Io ho poco da aggiungere. Non so quale sarà la risposta del ministro della guerra; non so quale sarà l'opinione della Camera; ma la mia è che se il principio inaugurato con questa deliberazione fosse ac-

cettato; io, di mia iniziativa, presenterei domani un progetto di legge, perchè nessun ufficiale di milizia di terra o di mare potesse esser deputato; e che nessuno che direttamente o indirettamente appartenesse all'esercito potesse sedere a tal posto.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** In questo fatto annunziato dall'onorevole deputato Corte, ci sono taluni apprezzamenti, che servono di base alla sua interrogazione, i quali non mi sembrano completamente esatti.

Un ufficiale di milizia mobile, dice egli, è un soldato in congedo illimitato. Mi permetterò di dire che la condizione dell'ufficiale di milizia mobile è alquanto diversa. Gli ufficiali di milizia mobile differiscono dagli altri individui della stessa milizia da ciò che questi stando a casa non hanno grado alcuno, ed essi sì. E perciò se questi stando fuori di servizio, non sono nelle medesime condizioni degli altri ufficiali dell'esercito permanente, hanno però l'obbligo di mantenere quel decoro e quel prestigio, che li renda degni del comando quando fossero chiamati sotto le armi.

Forse, se di questo non si tenesse conto, dopo tante cure poste nell'esercito permanente, per metter fuori tutti quegli ufficiali i quali non tengono quel decoro che si conviene, in un giorno, in tempo di guerra, dovremmo ammettere una quantità di persone, le quali non sono degne di comandare. Qual danno ne verrebbe al servizio, è chiaro.

Da ciò nasceva l'idea che gli ufficiali in qualunque posizione si trovino siano sottoponibili, in certi casi, al Consiglio di disciplina, per rimuoverli dal grado.

Tra le varie citazioni fatte dall'onorevole Corte, circa ai casi sottoponibili a Consigli di disciplina, v'è quella della grave mancanza contro la disciplina. Ora mi pare che sia grave mancanza contro la disciplina l'ingiuria e la calunnia lanciate da un inferiore contro un superiore. L'ufficiale di milizia mobile elettore è libero di propugnare una candidatura piuttosto che un'altra, ma ripeto non di ingiuriare, offendere la dignità, o calunniare il suo superiore. In tal caso la questione non è puramente elettorale, è anche disciplinare.

Tutti i documenti che si riferiscono a questa questione sono innanzi al Consiglio di disciplina ed io non posso leggerli alla Camera; ne darò soltanto un breve cenno perchè si veggia che non trattasi di una semplice lotta elettorale, ma del modo come essa è stata fatta.

In quell'articolo, che torno a ripetere non ho presente ma che potrei avere per darne lettura alla Camera ove essa ne avesse desiderio, in quell'articolo, dico, si metteva in dubbio la onorabilità di un